

PRESTITO RIFINANZIAMENTO

Beneficiari	Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (Circolare. CDP n. 1307/2024).
Finalità	<p>Conversione, ossia estinzione anticipata, anche parziale e contestuale accensione di finanziamenti (Nuovi Prestiti), ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001 ("Art. 41"), di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati ("Intermediari"), in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla Data di Conversione, come appresso definita ("Finanziamenti Originari").</p> <p>I Mutui Originari devono essere stati destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinati al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge n. 350 del 2003 (di seguito "Investimenti"), ovvero; - alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti. <p>In particolare, i contratti di leasing finanziario possono essere oggetto di rifinanziamento esclusivamente se di importo superiore a euro 50 milioni.</p> <p>L'importo di ciascun Nuovo Prestito è pari al debito residuo del Finanziamento Originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito "Importo da Estinguere") in essere alla Data di Conversione ed è pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell'Importo da Estinguere verso l'Intermediario titolare del Finanziamento Originario alla Data di Conversione.</p>
Importo minimo	Euro 5.000.000,00.
Data di Conversione	Indicata dall'Ente nella domanda di prestito ("Domanda") e riportata nel contratto di Prestito ("Contratto"), è la data prevista per la conversione (estinzione) del Finanziamento Originario, che (i) non potrà essere fissata oltre la scadenza del primo semestre solare successivo alla data di presentazione della Domanda e (ii) dovrà cadere nel semestre solare di perfezionamento del Contratto.
Data di Erogazione	Coincidente con la Data di Conversione.
Erogazione	Pari all'Importo da Estinguere, in unica soluzione e in corrispondenza della Data di Conversione, al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo paragrafo.
Condizioni sospensive all'erogazione	L'erogazione del prestito resta, in particolare, sospensivamente condizionata alla ricezione, da parte della CDP, entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, della dichiarazione resa, ai

	sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41.
Preammortamento	Data di perfezionamento del Contratto e termina, di norma, l'ultimo giorno del semestre solare in cui è prevista la data di erogazione del Nuovo Prestito. Non presente nel caso di scelta dell'ente di prestito senza preammortamento.
Decorrenza ammortamento	A scelta dell'Ente: - nel caso di prestito senza preammortamento, dalla data di erogazione del Nuovo Prestito; - nel caso di prestito con preammortamento, dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di erogazione del Nuovo Prestito.
Durata ammortamento	Tra 5 e 29 anni, a scelta dell'Ente, da effettuarsi al momento della Domanda.
Modalità ammortamento	Le rate di ammortamento sono, di norma, semestrali, posticipate, comprensive di capitale (quote crescenti o costanti per un Prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a tasso variabile), corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito, inclusa.
Regime Interessi	Fisso o Variabile, a scelta dell'Ente, da effettuarsi al momento della Domanda.
Garanzia	Delegazione di pagamento ex articolo 206 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
DISCLAIMER	La presente scheda descrive a fini puramente esemplificativi le principali caratteristiche del prodotto; per informazioni più puntuali e dettagliate si rimanda alla Circolare di riferimento